

**SCIENZA GIURIDICA E DIRITTO: GIURISTI A  
CONFRONTO. ITINERARI DEL DIALOGO.**

***Giornata in onore del prof. Pietro Cerami***  
**Sabato 16 Giugno**

La mia partecipazione in margine alla celebrazione della Giornata in onore di Pietro Cerami è motivata dalla stima, l'amicizia e la protratta condivisione di attività, che da prima della laurea ininterrottamente mi legano al collega *maior* del comune Maestro Salvatore Riccobono; collega *maior* che per tanti anni ha svolto, con passione una proficua ricerca, operando con impegno quotidiano nelle varie sedi dell'ex Istituto di diritto romano, pur nude ed essenziali, ma sempre copiose di fonti e di opere preziose. Abbiamo insieme condiviso per quasi mezzo secolo con i nostri Maestri della scuola di Palermo - tra i quali anche il prof. Marrone, oggi impedito, mi ha incaricato di porgere il suo saluto e di parlare anche in suo nome - abbiamo condiviso, dicevo, le vicende di quella che è ora la Sezione di Storia del diritto del più ampio Dipartimento IURA e adesso è tempo di rendere testimonianza di una attività varia per le connessioni che suscita, sia nell'ambito del diritto antico, che del moderno.

E' comune convinzione di noi tutti, di quella che non ho esitato a chiamare la "scuola di Palermo", che in ogni settore disciplinare non possa esservi conoscenza scientifica se essa non sia basata sulla storia, intesa come matrice di una ricostruzione integrale della cultura dell'uomo e della sua memoria nelle varie esperienze, e come studio dei mutamenti delle concezioni elaborate per rispondere a esigenze fondamentali e ricorrenti nelle relazioni umane; convinzione che ha apportato un contributo significativo alla nostra Università, alla tradizione che è stata quella di Riccobono, Baviera, Chiazzese, Albanese, Marrone, Santoro e di tanti altri; tradizione che credo abbia avuto un qualche peso nella scienza romanistica e che ci auguriamo possa continuare ad averne in futuro.

La ricerca storico giuridica ha portato Pietro Cerami fin dagli inizi della Sua carriera di studioso - dalla tesi di laurea sull'appello nel processo civile - ad accostarsi ad un giurista dagli orizzonti assai ampi, Riccardo Orestano, allievo di Salvatore Riccobono *sr.*, (era stata da poco pubblicata la rielaborata II ed. dell' "Introduzione allo studio del diritto romano"<sup>1</sup> ed il notevole corso sull'Appello<sup>2</sup>) e a coltivare dagli esordi scientifici - "Problemi storico-dogmatici in tema di funzionario di fatto" del '67<sup>3</sup> e "Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici" del '69<sup>4</sup> - i più vari interessi, inizialmente pubblicistici e nel tempo rifluenti nei settori del diritto finanziario, privato, processuale e commerciale, sino allo svolgimento di una attività d'insegnamento, tra le altre, di Diritto comune (collaborando con Matteo Marrone nella pubblicazione, e poi adattando a manuale, un manoscritto, rimasto inedito, di Lauro Chiazzese "Vicende e interpretazione delle fonti romane in Occidente"<sup>5</sup>), disciplina, ora per qualche aspetto recuperata in Fondamenti del diritto europeo. E' infine approdato ai profili comparatisti ed epistemologici della ricerca e della scienza giuridica, che si riannodano ad una giovanile passione e docenza in Filosofia e Storia nell'Istituto Gonzaga di Palermo.

Forse, non casualmente, i miei interessi sono stati complementari ai suoi: l'amministrazione tardo romana, la documentazione papiracea ed epigrafica, il diritto marittimo, le fonti in genere; diversamente dagli interessi speculativi e filosofici di Pietro Cerami ho indirizzato la mia ricerca alla verifica testuale, alla testimonianza autoptica ed immediata, per costituire con lui una intesa operativa e accademica per oltre quarant'anni.

---

<sup>1</sup> P. Grossi, *Storia di esperienze giuridiche e tradizione romanistica (a proposito della rinnovata e definitiva edizione della "Introduzione allo studio del diritto romano" di Riccardo Orestano)*, Quaderni Fiorentini, XVII, 1988, pp. 545 ss.; ora R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, Il Mulino, 1987.

<sup>2</sup> R. Orestano, *L'appello civile in diritto romano. Corso di diritto romano tenuto nell'Università degli studi di Genova*, Torino, 1953.

<sup>3</sup> P. Cerami, *Problemi storico-dogmatici in tema di funzionario di fatto*, in: Studi Scaduto, III, Padova, 1970, pp. 377 ss.

<sup>4</sup> P. Cerami, *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici*, in AUPA, 32, 1969, pp. 20 ss.

<sup>5</sup> L. Chiazzese, *Vicende e interpretazione delle fonti romane in Occidente*, AUPA, 33, 1972, pp. 5 ss.

Altri, prima di me, ma soprattutto con maggiore competenza, hanno tracciato il quadro della Sua attività molteplice, che lo ha portato alla Presidenza della Facoltà. In tale veste non è stato il Preside solo dei romanisti, ma di tutta la Facoltà.

Per riprendere l'intonazione esclusivamente complementare alle altre del mio intervento, vorrei solo ricordare, tra i tanti casi nei quali ho avuto la possibilità di collaborare con Pietro Cerami, la circostanza specifica - relativa non tanto alle numerose edizioni del manuale di Storia - quanto legata alla pubblicazione del volume "Profilo storico giurisprudenziale del diritto pubblico romano"<sup>6</sup>, che arricchisce ed amplia il noto corso "Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana"<sup>7</sup>. Esso costituisce, per ammissione dello stesso autore, una introduzione storica allo studio della fenomenologia giuridica e, al tempo stesso, una integrazione del contenuto della corrente manualistica nell'ottica non molto frequentata della giurisprudenza di diritto pubblico.

La valorizzazione della giurisprudenza di diritto pubblico è stata obiettivo assai significativo di Cerami ed il mio episodico apporto si è solo limitato a prendere in considerazione qualche aspetto del tutto particolare. Tuttavia alla prova della didattica la miscela sembra sia risultata vantaggiosa e gradita agli studenti e, dal punto di vista della ricerca, il percorso della valorizzazione del diritto pubblico romano intrapreso da Cerami non poteva certo essere abbandonato ed è stato dunque perseguito.

Devo a Pietro Cerami anche la sollecitazione a raccogliere alcuni scritti di diritto commerciale marittimo romano, pubblicati in modo sparso, ma connessi per tema<sup>8</sup>. E' stata infatti Sua l'iniziativa di sostenere localmente il dibattito sul Diritto commerciale romano, discussione riaperta da una voce

---

<sup>6</sup> P. Cerami, G. Purpura, *Profilo storico giurisprudenziale del diritto pubblico romano*, Torino, 2007.

<sup>7</sup> P. Cerami, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*, Torino, 1987.

<sup>8</sup> G. Purpura, *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996.

enciclopedica redatta da Mariagrazia Bianchini<sup>9</sup>; disciplina la cui specialità ed autonomia è stata da molti dibattuta<sup>10</sup>.

Se accettiamo di parlare, come propone Cerami, piuttosto che "di un diritto commerciale romano, unitariamente ed indistintamente inteso"<sup>11</sup>, di una storia giuridica della disciplina romana del commercio, isolando "periodi fra loro più o meno sensibilmente differenziati in rapporto sia agli assetti economico-sociali che ai sistemi giuridici correlati alle diverse strutture politico-istituzionali"<sup>12</sup>, ma non - ritengo - nel senso "primitivista"<sup>13</sup>, cioè di una progressiva evoluzione da modelli elementari a strutture via via più complesse, come un'ingenua ricostruzione modernizzante tende a proporre, l'operazione didattica, volta in pratica ad utilizzare termini, concetti e schemi del presente "in sede di ricerche storico-giuridiche, soltanto come semplici spie per rilevare ed inquadrare i dati storici nel loro contesto temporale, e non già come precostituiti strumenti da sovrapporre agli stessi dati"<sup>14</sup>, così Cerami, può risultare utile per evidenziare ad esempio che il *ius mercatorum* del basso Medioevo, "lungi dal costituire la 'genesì' di un diritto commerciale astrattamente ed unitariamente inteso, rappresenta soltanto uno dei tipi in cui si articola storicamente la 'categoria' del diritto commerciale: 'tipo' assai diverso, peraltro, dai moderni tipi, più o meno permeati di specialità e di universalità"<sup>15</sup>.

Sono stati paventati in dottrina i rischi dei fraintendimenti che ne potrebbero derivare, evidenziando che nella riflessione giurisprudenziale romana mancava la categoria 'diritto commerciale' e che, peraltro, non era affatto necessaria; che

<sup>9</sup> M. Bianchini, *Diritto commerciale nel diritto romano*, in *Digesto delle Discipline privatistiche. Sezione commerciale*, IV, Torino, 1989, pp. 320-333.

<sup>10</sup> Cfr. la lett. cit. in P. Cerami, A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino, III ed., 2010, pp. 11 nt. 12.

<sup>11</sup> P. Cerami, *Diritto commerciale romano: dalla prassi dello scambio all'exercitio negotiationis*, Studi senesi, 119, 2007, 2, p. 238.

<sup>12</sup> P. Cerami, in P. Cerami, A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., p. 10.

<sup>13</sup> Sull'interpretazione "primitivista" delle economie antiche ed il suo superamento cfr. il fondamentale saggio di A. Schiavone, *La struttura nascosta. Una grammatica dell'economia romana*, Storia di Roma, IV, Caratteri e morfologie, Torino, 1989, pp. 15 ss.

<sup>14</sup> P. Cerami, *Diritto commerciale romano: dalla prassi dello scambio all'exercitio negotiationis*, cit., p. 237.

<sup>15</sup> P. Cerami, in P. Cerami, A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, cit., pp. 4-5.

l'esistenza dei traffici commerciali non implicava necessariamente l'esistenza di un 'diritto commerciale'<sup>16</sup>; ma soprattutto che "il richiamo agli istituti del diritto romano è per il giurista moderno di fondamentale importanza, perché solo l'interpretazione storica garantisce, sulla base dell'esatta comprensione degli istituti moderni, la loro evoluzione ed il loro adattamento alle nuove esigenze sociali ed economiche", ma "se, al contrario, noi ci muoviamo in senso inverso, interpretando gli istituti romani sulla base di quelli moderni, rinunciamo alla possibilità di ricostruire storicamente i primi e quindi di fornire gli strumenti adatti a comprendere ed influenzare i secondi, oltre a correre il rischio di mettere in discussione il valore ermeneutico e costruttivo della nostra disciplina"<sup>17</sup>.

Nel 1942 ad esempio, Paul Koschaker si dichiarava incapace di comprendere la logica di 'mercanti' paleobabilonesi che acquistavano sistematicamente ad un prezzo superiore a quello delle vendite, come appariva dalle tavolette cuneiformi che si andavano ritrovando e pensava che, forse, non saremmo mai stati in grado di svelare tale rovinoso comportamento. Aveva torto poiché oggi sappiamo che tali 'mercanti' erano, in realtà, una sorta di 'fiduciari pubblici', che non ricavavano il loro guadagno dalla differenza dei prezzi tra domanda ed offerta, ma da possedimenti fondiari conferiti dall'autorità, prima e dopo i rischiosi viaggi 'mercantili', da prestigio, privilegi, partecipazione ad affari riservati, secondo meccanismi molto più complessi di quanto non si sia immaginato, attribuendo all'economia e al diritto cuneiforme le classi commerciali e soprattutto tutte le istituzioni che accompagnano oggi le moderne economie organizzate in forma di mercato<sup>18</sup>.

Evitando dunque di proiettare sull'antico i paradigmi del diritto e dell'economia moderna, ma facendo emergere - tramite un

---

<sup>16</sup> T. J. Chiusi, *Diritto commerciale romano? Alcune osservazioni critiche*, Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna, II, Napoli, 2007, p. 1031

<sup>17</sup> T. J. Chiusi, *Diritto commerciale romano? Alcune osservazioni critiche*, cit., pp. 1040-1041.

<sup>18</sup> K. Polanyi (a cura di), *Traffici e mercati negli antichi imperi. Le economie nella storia e nella teoria*, Torino, 1978, pp. 19 ss.

esame dettagliato delle testimonianze - il sistema di logiche, credenze, pratiche culturali che la società romana dovette elaborare nella sua millenaria esperienza si è tracciato il rinnovato quadro di una economia antica senza mercati, o con mercati molto diversi dai nostri, di una "struttura nascosta" - l'economica - che solo tra Cleòmene, col tentativo ellenistico d'instaurare un mercato mediterraneo dei cereali<sup>19</sup> ed i primi secoli dell'impero, ebbe la parvenza modernizzante di un sistema autoregolantesi di mercati disciplinatori dei prezzi, limitati ad alcuni prodotti di lusso e a regioni determinate, ma soprattutto "incapace di stare 'in piedi da solo', innescando cioè quel processo di autonomizzazione e di autoriproduzione della propria sopravvivenza che ha liberato Prometeo sotto le spoglie del capitalismo"<sup>20</sup>.

Tenendo conto delle diverse soluzioni proposte, oggi ed in passato, per rispondere alle fondamentali esigenze necessarie alla sussistenza dell'uomo<sup>21</sup>, più o meno costanti nella produzione, distribuzione e scambio di beni e servizi e non sempre risolte dalle pratiche del mercato o dell'impresa, è necessario apprezzare l'ingerenza nei fenomeni economici antichi di convinzioni e valori personali che il mondo moderno ha espunto ed invece per gli antichi erano assai rilevanti, come il dono, l'amicizia, la solidarietà, la parsimonia. Reciprocità e redistribuzione, non solo scambio. Occorre inoltre tenere conto dell'importanza del commercio amministrato per prodotti di prima necessità, dell'ingerenza imperiale nella produzione di beni e servizi, di una sorta di sempre più accentuato "dirigismo statale" e dell'antica e variegata diffusione in tutti i settori del fenomeno dell'evergetismo, che contribuiva ad alterare i meccanismi economici e commerciali del mondo greco romano, della

---

<sup>19</sup> K. Polanyi, *La sussistenza dell'uomo. Il ruolo dell'economia nelle società antiche* (1977), Torino, 1987, pp. 294 ss.

<sup>20</sup> K. Polanyi, *Economie primitive, arcaiche e moderne. Ricerca storica e antropologia economica*, Torino, 1980, pp. 60 ss.; A. Schiavone, *La struttura nascosta. Una grammatica dell'economia romana*, in *Storia di Roma*, IV, Torino, 1989, pp. 13 e s.; 40 ss.

<sup>21</sup> K. Polanyi, *La sussistenza dell'uomo*, cit.

peculiarità infine della schiavitù, che concorreva a bloccare con esiti tragici il decollo della tecnica<sup>22</sup>.

Solo dopo aver interposto tale filtro emergerà tutta la lontananza, e tuttavia la vicinanza - comunque la difficoltà, ma anche il grande interesse - della ricostruzione da parte dei moderni delle pratiche giuridiche, economiche e commerciali degli antichi. L'impiego di termini come mercante, imprenditore, impresa, azienda divengono allora certamente pregnanti con l'avvertenza che Cerami ha premesso e mi piace ripetere: "concetti e schemi del presente devono essere utilizzati solo come semplici spie per rilevare ed inquadrare i dati storici nel loro contesto temporale, e non già come precostituiti strumenti da sovrapporre agli stessi dati".

Se insomma – “sullo sfondo di moderne discussioni relative alle diverse forme di discriminazione - si volesse”, ad esempio, "interpretare la precisazione di Ulpiano in D. 15. 1. 1. 3, secondo la quale il pretore con la parola *filius* dell'editto intende anche *filia*, come una prova del rispetto del giurista" nel rifuggire l'offesa verso il sesso femminile<sup>23</sup>, risalta evidente il paradosso posto da qualche studioso per evidenziare il rischio di attribuire ai testi problematiche moderne, come quella della 'political correctness' linguistica, 'des droits de l'homme', della tutela ecologica, ambientale, criminale, processuale. Ma se invece si utilizzano sintagmi moderni come diritto commerciale, minerario<sup>24</sup>, finanziario, al limite estremo la stessa espressione “diritto romano”<sup>25</sup>, come "un'astrazione convenzionale per prendere in considerazione le radicali trasformazioni economico-sociali, politico-istituzionali e tecnico-giuridiche" (così Cerami) di problematiche unificabili storicamente e logicamente, al pari di quelle che interessarono l'antica Roma nell'arco della sua storia pluricentenaria, è altrettanto chiara la

<sup>22</sup> Sul punto cfr. A. Schiavone, *La storia spezzata. Roma antica ed Occidente moderno*, Laterza, 1996, p. 156.

<sup>23</sup> T. J. Chiusi, *Diritto commerciale romano? Alcune osservazioni critiche*, cit., p. 1036 e nt. 25.

<sup>24</sup> P. Cerami, *Rec. a G. Negri, Diritto minerario romano, Milano, 1984*, in Iura, 35, 1984 (pubbl. 1987), pp. 149 ss.

<sup>25</sup> P. Cerami, in P. Cerami, A. Petrucci, *Dir. comm. rom. Profilo storico*, cit., p. 10.

legittimità dell'operazione per chi è disposto a riconoscere che le delimitazioni disciplinari sono sempre convenzionali - perché la cultura è unitaria - ed è pronto a riconoscere tutta la specificità di quel mondo passato.

Si è indagata, di recente, l'economia di Roma arcaica dall'VIII agli inizi del IV sec. a.C. al fine di rivalutare le sue forme di produzione, scambio e consumo dei beni materiali, sostenendo che "il limite del bisogno" costituisse in quella età effettivamente la misura dell'arricchimento lecito e socialmente apprezzabile per l'individuo, tale da far stimare il cittadino non per il sempre crescente valore del suo patrimonio (*fortuna*), ma soprattutto per la capacità di ottimizzare le risorse in rapporto ai limitati bisogni; per una antica *parsimonia*, sostanzialmente opposta all'idea secondo la quale "l'Occidente moderno si troverebbe collocato al culmine del progresso umano, con la sua economia che produce, scambia, consuma più di quanto non si sia mai visto nella storia e che proprio per questo motivo, sarebbe la migliore di quelle realizzatesi in ogni tempo e luogo"<sup>26</sup>. Al contrario "il giudizio positivo che sulla *paupertas* la cultura romana aveva sviluppato, rendendola addirittura un motivo di *honos*", esprimeva lo stretto rapporto intercorrente tra *dignitas* e attitudine alla moderazione nei confronti del bisogno e desiderio di beni materiali - cioè alla *parsimonia* - che contribuì positivamente alla conservazione della comunità arcaica e delle sue istituzioni, al punto da privilegiare l'accesso alle cariche pubbliche. Con la *moderatio* si configurava la qualità essenziale per rendere l'uomo padrone di se stesso (*potens*), capace di controllare i suoi comportamenti e le sue scelte<sup>27</sup> determinando la sua *dignitas*, ma anche la spiacevole conseguenza dell'impossibilità per molte alte cariche di possedere un patrimonio che consentisse di pagare almeno le spese del proprio funerale.

---

<sup>26</sup> C. Viglietti, *Il limite del bisogno. Antropologia economica di Roma arcaica*, Bologna, 2011, p. 303.

<sup>27</sup> C. Viglietti, *Il limite del bisogno*, cit., p. 173.

La lontananza, per non dire quasi "estraneità", con la situazione contemporanea è evidente, ma anche la vicinanza con le questioni attuali sollevate dall'economista Serge Latouche<sup>28</sup>.

Tornando al diritto romano, pratiche dimenticate queste del buon tempo arcaico si penserà nell'età dell'espansione mediterranea e dei grandi commerci transmarini che arrivavano persino in India ed Indocina!

Forse, ma se si tiene conto del quadro di valori personali, di concezioni ed istituzioni che il moderno mercato globale ha espunto, quel 'miracolo' economico senza paragoni nel mondo antico che induce a circondare di un alone di modernità la storia romana fra I sec. a.C. e I d.C. – che certo superò sí il sistema arcaico fondato sulla parsimonia e la conservazione, pervenendo a punte di accumulazione della ricchezza<sup>29</sup>, senza però innescare riproduzione allargata, poiché il capitale commerciale "si chiudeva inesorabilmente in se stesso senza sbocchi in consumi improduttivi, ... senza mai provocare una politica d'investimenti su larga scala" o una produzione di tipo 'industriale'<sup>30</sup>, distruggendosi in consumi 'trimalchionici', come terra e schiavi<sup>31</sup> - tale sistema, che non era mai stato in grado di autoalimentarsi, ma che i giuristi tentarono di disciplinare con "mille astuzie e finzioni"<sup>32</sup> adattandolo alla schiavitù e alla risalente e persistente struttura potestativa della famiglia romana, si staglia in tutta la sua "mutilata modernità capitalistica"<sup>33</sup>, in tutta la sua lontananza.

Insomma che il diritto antico sia a noi quasi "un 'diritto straniero' oltre che da secoli e secoli definitivamente morto, il quale (al pari del *ius commune*, intendiamoci) non rileva e non deve rilevare per il fatto di essere stato proavo (dicono) di questo o quell'ordinamento giuridico contemporaneo", lo ha già

<sup>28</sup> C. Viglietti, *Il limite del bisogno*, cit., p. 304.

<sup>29</sup> P. Cerami, in P. Cerami, A. Petrucci, *Dir. comm. rom. Profilo storico*, cit., p. 11.

<sup>30</sup> A. Schiavone, *La struttura nascosta*, cit. pp. 60 e 63.

<sup>31</sup> A. Schiavone, *La struttura nascosta*, cit. p. 43.

<sup>32</sup> A. Schiavone, *La struttura nascosta*, cit. p. 66.

<sup>33</sup> A. Schiavone, *La struttura nascosta*, cit. p. 60.

scritto Antonio Guarino, ma la comparazione che si è allora tentati d'instaurare presuppone una parità tra realtà totalmente estranee le une alle altre, paesi stranieri, e, francamente, due momenti diversi di una stessa vicenda culturale, di una unica esperienza storica colta in due diversi fotogrammi, come il diritto arcaico ed il giustiniano, il classico e l'attuale, anche se tanto lontani nel tempo da apparire quasi 'estranei', non sembra possano essere intellettualmente, né si avvertono emotivamente, come entità veramente diverse. L'una discende direttamente dall'altra e fanno parte dello stesso *comitatus*<sup>34</sup>.

Lontananza, ma anche vicinanza, lo avevo già ricordato.

"Passato e presente sono un istante da catturare e stringere come una lucciola nella mano. Non ci riesce chi vuole."

Con queste parole di Anna Banti in "Je vous écris d'un pays lointain"<sup>35</sup> concludo e il paese lontano è il passato, un momento oscuro della Storia, che comunica però quotidianamente ed intimamente con la nostra esperienza, con il nostro presente, per aiutare me, Pietro Cerami, voi tutti nella ricerca della conoscenza per un futuro che ci auguriamo più equo.

Palermo, 16 giugno 2012

Gianfranco Purpura  
Dipartimento IURA  
sezione di Storia del Diritto  
Università di Palermo

---

<sup>34</sup> Sul *comitatus* degli antenati che si svolgeva durante il funerale gentilizio cfr. M. Bettini, *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Roma, 1994, pp. 154 ss.

<sup>35</sup> A. Banti, *Je vous écris d'un pays lointain*, Milano, 1971, p. 161.